

PRATICA n. 186/VV/2020 - Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. n. 195 del 24 marzo 1958
(delibera 5 marzo 2020)

Il Consiglio Superiore della Magistratura,

Visto il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 recante misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM del 4.3.2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

Ritenuta l'opportunità di fornire ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari linee guida comuni anche al fine di uniformare le iniziative eventualmente assunte,
rilevato che:

- il citato D.L. introduce all'art. 10 "*misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali*";

- dette misure sono state diversamente articolate con riferimento ai procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari e dei distretti di Corte d'Appello dei Tribunali cui appartengono i Comuni di cui allegato I del DPCM del 1 marzo 2020 e ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, ovunque siano collocati, in cui le parti o i difensori provengano dai Comuni sopra individuati;

- tra le misure adottate, allo stato, nessuna contempla l'interruzione generalizzata delle attività degli uffici giudiziari, nemmeno in quelli ubicati nei circondari o nei distretti di Corte d'Appello cui appartengono i suindicati Comuni, essendo state previste ipotesi di rinvio d'ufficio dei procedimenti non urgenti e di sospensione dei termini sostanziali e processuali, sicchè l'attività giudiziaria, pur con l'adozione delle precauzioni imposte, deve proseguire, come emerso anche nel corso della interlocuzione avvenuta nell'ambito del Comitato Paritetico Ministero della Giustizia- Consiglio Superiore;

considerato, tuttavia, che:

- l'emergenza sanitaria è in continua evoluzione e che, come già verificatosi, negli uffici giudiziari può palesarsi una situazione improvvisa d'incremento del rischio di contagio;

- compete al Servizio Sanitario Nazionale assicurare al Ministero della Giustizia un'azione di supporto volta al contenimento della diffusione del Covid-19 e, conseguentemente, spetta all'autorità sanitaria l'accertamento della ricorrenza dei presupposti per l'adozione di misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio;

- pertanto, ove si manifesti la necessità di accertare l'incremento del rischio di contagio, i Dirigenti degli uffici giudiziari, d'intesa con i Capi di Corte, anche per il tramite dell'Unità di Crisi istituita presso il DOG del Ministero della Giustizia, dovranno a tal fine rivolgersi all'autorità sanitaria competente e tener conto delle indicazioni fornite da questa in funzione dell'adozione, nell'immediato, delle misure idonee a contenere il rischio di contagio;

- ove l'adozione di dette misure e le ridotte risorse disponibili rendessero impossibile la prosecuzione ordinaria delle attività negli uffici, i dirigenti dovranno organizzare lo svolgimento del lavoro giudiziario compatibilmente con le risorse disponibili, garantendo i servizi essenziali indicati all'art 10 D.L. n. 9 del 2 marzo 2020;

- i dirigenti degli uffici dovranno, in ogni caso, raccomandare ai magistrati la trattazione di un numero di procedimenti compatibile con le prescrizioni di cui al DPCM del 4.3.2020 all. 1, con l'eventuale rinvio dei procedimenti non urgenti, onde garantire l'effettivo rispetto delle misure igienico sanitarie ivi previste,

- i dirigenti degli uffici dovranno, inoltre, adottare a norma degli artt. 271 e segg. della vigente circolare sulle tabelle richiamata anche dalla vigente circolare sull'organizzazione delle procure, misure organizzative volte a modulare mediante modalità alternative lo svolgimento dell'attività lavorativa dal domicilio del magistrato e di favorire il più possibile modalità organizzative del lavoro da remoto mediante l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche ed informatiche fornite dal ministero;

considerato, inoltre, che si ritiene necessario chiedere al Ministro della Giustizia di voler valutare, in relazione all'emergenza sanitaria nazionale, l'adozione di misure specifiche per gli uffici giudiziari ove si manifesti un rischio di contagio accertato dall'autorità sanitaria, eventualmente anche estendendo, per il periodo ritenuto necessario, le prescrizioni previste nel D.L. n. 9 del 2.3.2020, ovvero la disciplina delle attività giudiziarie nel periodo feriale nonché le disposizioni sulla sospensione dei termini delle attività processuali; e di voler, altresì, valutare la modifica delle norme processuali necessaria a garantire la piena utilizzazione in tutti i procedimenti civili e penali delle modalità di svolgimento delle attività giurisdizionali svolte da remoto,

considerata l'opportunità dell'adozione di strumenti idonei a fronteggiare l'eventuale sopravvenienza di ulteriori condizioni di emergenza sanitaria negli Uffici Giudiziari;

Tanto premesso,

delibera

- a) di raccomandare ai dirigenti degli uffici di uniformarsi alle indicazioni di cui alla parte motiva;
- b) di trasmettere al Ministro della Giustizia la proposta di cui alla parte motiva ai sensi dell'art. 10 comma 2, l. n. 195 del 24.3.58;
- c) di proporre al Ministro della Giustizia di valutare l'opportunità di istituire tempestivamente un tavolo tecnico congiunto Ministero-Consiglio Superiore, diretto al monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni di emergenza sanitaria negli Uffici giudiziari, al fine specifico di proporre al Ministro l'adozione degli interventi normativi di urgenza, anche di legislazione primaria, che dovessero rivelarsi opportuni o indispensabili, secondo le circostanze.